



Milano, 12 maggio 2022

Al Ministero di Grazia e Giustizia gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Ufficio Legislativo archivio.legislativo@giustiziacert.it
Dipartimento per gli Affari di Giustizia prot.dag@giustiziacert.it
Alla Commissione Giustizia alla Camera
Alla Commissione Giustizia al Senato
All'OCF amministrazione@organismocongressualeforense.news
Al CNF protocollo@pec.cnf.it

Corte di Cassazione Ordinanza dell' 01/02/2022 n. 9727/22
GRAVE CRITICITÀ PER L'EFFETTIVO ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Con l'ordinanza in oggetto, il d.P.R. n. 115 del 2002, specificamente l'art. 112, viene interpretato nel senso che l' "*... omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio...*".

La motivazione addotta sarebbe quella secondo cui il patrocinato debba "*... rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale (sic!) da parte dell'autorità nell'adempimento dell'obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio ...*".

Come è noto, gli assistiti con il patrocinio a spese dello Stato sono persone, per definizione, in condizioni disagiate, spesso con livelli di istruzione elementare, ai quali, con l'ordinanza in oggetto, si impone l'onere di un continuo aggiornamento (a chi, poi?) delle proprie variazioni di reddito, anche infinitesime, anche occasionali, anche parziali, ma soprattutto **anche se irrilevanti** rispetto alla condizioni di ammissione al "gratuito".

Aggiornamento che, peraltro, deve essere integrato anche rispetto agli altri membri del gruppo familiare, nonché rispetto a modifiche, anche di durata irrilevante di tale gruppo.

Senza tacere il fatto che la dichiarazione delle variazioni di reddito si inserisce in una coacervo di bonus, contributi (statali, regionali, locali), indennità etc., magari fiscalmente non imponibili, e che l'assistito, in buona fede, ritenendo che non costituiscono reddito, potrebbe pensare di non dover comunicare (per non parlare dei casi dubbi, in cui non è chiaro se l'erogazione costituisca reddito o meno).

Insomma, si chiede al cittadino ammesso al gratuito patrocinio (che spesso è anche oberato di problematiche complesse e sovente con un difetto culturale in materia) un'attenzione, un'adeguatezza e una precisione da professionista, in nome di un dovere di lealtà che ha ragione d'essere per quelle variazioni reddituali, che non portino superamento del limite di ammissione al beneficio.

Tale interpretazione, afferente alla sola lettura inerente il processo penale, oltre a vanificare il diritto dell'indigente alla difesa legale, ovviamente colpirà anche i difensori di tali soggetti deboli, i quali si vedranno sovente rifiutata la liquidazione del compenso (peraltro già decurtato di un terzo, *de plano*). Tale ordinanza pare francamente orientata più alla tutela del "far cassa" per l'Erario che a garantire l'esercizio del diritto di difesa delle fasce più deboli della popolazione. Il che risulta inaccettabile alla luce dell'art. 24, III co. della Costituzione, secondo cui "*Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*".

In ragione della presa di posizione giurisprudenziale, per garantire l'attuazione del dettato costituzionale, si palesa quindi **indispensabile un intervento legislativo urgente** che precisi, con riguardo agli artt. 112 e 79 del d.P.R. 115/2002, che l'obbligo del beneficiario di dichiarare le variazioni di reddito riguarda esclusivamente quelle variazioni che possono portare a revoca del beneficio.

Se il legislatore o il Governo non provvederanno immediatamente a sanare la situazione patologica venutasi a creare a seguito dell'ordinanza della Cassazione in oggetto, non potrà che intendersi (indebitamente) delegata a un provvedimento giudiziario una precisa scelta politica (eliminare il gratuito patrocinio nel processo penale per solo vantaggio dell'Erario) che, evidentemente, nessuno aveva il coraggio di fare davanti al popolo sovrano (ed elettore).

Antonino La Lumia
Presidente Nazionale del Movimento Forense

Alberto Vigani
Coordinatore Ufficio Legislativo del Movimento Forense

Giovanna Vista
Coordinatore Dipartimento Gratuito Patrocinio del Movimento Forense